

R.G.E.



TRIBUNALE DI PAOLA

ESECUZIONI MOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione, nella procedura in epigrafe, a scioglimento della riserva assunta in data \_\_\_\_\_ ;

-letti gli atti della procedura;

-letto l'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 617 comma 2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione proposto dalla società \_\_\_\_\_, ricorrente in opposizione, terzo pignorato, contro la società \_\_\_\_\_ e nei confronti del sig. \_\_\_\_\_

*debitore esecutato per la sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Paola il \_\_\_\_\_ dal G.E., per indisponibilità della somma per sussistenza di precedente pignoramento \_\_\_\_\_ ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 e per trasferimento del rapporto di lavoro sotteso al credito ad altra società' a seguito di operazione di scissione della società' terza pignorata, per essere intervenuta in data \_\_\_\_\_, con atto pubblico, una operazione di scissione parziale non proporzionale a seguito della quale il ramo aziendale cui afferiva il dipendente \_\_\_\_\_ veniva assegnato alla società scindenda \_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_ con ogni conseguenza di legge in ordine al subentro della suddetta società nel rapporto di lavoro con il dipendente anzidetto; tale atto veniva comunicato in data \_\_\_\_\_ alla società creditrice \_\_\_\_\_

-letta la comparsa di costituzione della \_\_\_\_\_ con la quale chiede il rigetto della domanda dell'opponente;

-rilevato che, anche se al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata non era stata provata e dimostrata la scissione dedotta dal terzo pignorato ed in particolare il trasferimento del debitore esecutato, con la predetta scissione, trasferendosi la posizione del lavoratore nella società cessionaria, quest'ultima acquisisce gli obblighi inerenti alla sua posizione, ivi compreso il pignoramento di cui alla presente procedura esecutiva subentrando alla società cedente dalla data dell'atto pubblico;

-ritenuto altresì che il salario può essere pignorato anche contemporaneamente da più creditori solo se questi vantano crediti di natura diversa e che ogni creditore, però, non può pignorare più di 1/5 dello stipendio netto percepito dal lavoratore e tutti insieme non possono pignorarne più della metà;

visto che nella fattispecie concreta l' \_\_\_\_\_ ha pignorato un decimo dello stipendio netto, e che unitamente all'assegnata somma mensile, l'importo complessivo pignorato è inferiore alla metà dello stipendio;

- rilevato che, in tale fase processuale il giudice dell'esecuzione investito della controversia deve, preliminarmente, vagliare le condizioni di ammissibilità e di rilevanza della richiesta di sospensione dell'esecuzione ;

-ritenuto che i motivi posti a sostegno dell'opposizione non consentono di accogliere la predetta istanza non sussistendo i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con particolare riguardo all'eccepita indisponibilità della somma per sussistenza di \_\_\_\_\_



precedente pignoramento dell' e alla cessione della posizione lavorativa del debitore esecutato e dunque di tutte le vicende che al momento della scissione interessavano lo stesso;

- ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza suindicata oggetto dell'opposizione del terzo pignorato, e che debbano essere assegnati i termini per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, con compensazione delle spese di lite di questa fase;

#### **P.Q.M.**

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione;  
asigna alla parte interessata termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà, o altri se previsti;

compensa le spese di lite di questa fase tra le parti.

Si comunichi.

Paola, 8.6.2023

Il giudice dell'esecuzione dott.ssa Carmela Mirabelli

